



"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale 329-0692863

e-mail Segretario Generale [antonio.brizzi@conapo.it](mailto:antonio.brizzi@conapo.it)

e-mail: [conapo.it@conapo.it](mailto:conapo.it@conapo.it)

Roma, 29 Giugno 2009

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

## MALATTIA: IL DETTAGLIO DELLE MODIFICHE OTTENUTE AL DECRETO BRUNETTA – VEDIAMO ORA QUALE SINDACATO MILLANTERA' FALSI MERITI SENZA PRODURRE LE PROVE !

Come abbiamo prontamente già comunicato nell' edizione speciale del CONAPOFLASH, è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto legge "anticrisi" con il quale il Governo ha deciso di "accelerare" le modifiche all' art. 71 del Decreto Brunetta per Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, da troppo tempo "arenate" in parlamento ove l' iter di approvazione era troppo lungo.

Sono finalmente state recepite le pressanti richieste dell' estate scorsa dei sindacati delle forze di polizia, prima fra tutti la **Consulta Sicurezza (SAP-SAPPE-SAPAF) e del CONAPO**, quando altri sindacati del Corpo erano "chiusi per ferie".

**Ma soprattutto è stato riconosciuto il principio (finora negato), richiesto con forza ed ottenuto con lo sciopero della fame del Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi, affinché i Vigili del Fuoco ricevessero lo stesso trattamento degli altri Corpi anche in merito al trattamento di malattia.**

Ancora oggi altri sindacati tentano di prendere in giro i Vigili del Fuoco pigliandosi meriti inesistenti. Ma oggi i Vigili del Fuoco non devono più subire come una volta l' informazione distorta. Oggi i Vigili del Fuoco hanno l' informazione del CONAPO che viene data attraverso l' esibizione di documenti ufficiali e di prove che gli altri sindacati non possono produrre.

E' infatti scritto nel resoconto parlamentare della [seduta del 25/09/2008](#) della 1^ commissione della Camera dei Deputati (visionabile sul sito internet CONAPO) che :

*"nella mattinata dello scorso 18 settembre, rappresentanti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno hanno incontrato il signor Antonio Brizzi, fornendogli risposte esaustive in merito alle sue richieste, a seguito delle quali l'esponente del CONAPO, nello stesso giorno, ha deciso di revocare lo sciopero della fame che stava effettuando. Il Governo ha anche effettuato le preliminari verifiche ordinamentali ed economiche per esaminare la possibilità di estendere al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco l'esclusione dall'operatività delle disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 6 agosto 2008, in analogia a quanto già previsto per il personale del comparto sicurezza e difesa."*

E questo oggi è finalmente accaduto con le modifiche all'art. 71 (malattia) del decreto Brunetta che di seguito andiamo a spiegare.

Sul sito internet CONAPO abbiamo pubblicato anche la bozza del decreto, che deve essere poi emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La prima importante modifica riguarda il comma 1-bis dell'articolo 71 della legge 133/2008, che fino ad oggi recitava: *"Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative".*

Adesso il nuovo testo recita: *"A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale".*

Pertanto, come richiesto dal CONAPO, si sana definitivamente la situazione delle penalizzazioni stipendiali legate alle assenze per malattia, ma solo a decorrere dal 01/01/2009.

Inoltre il comma 2 dell'articolo 71 recitava: "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".

Adesso a questo comma sono state aggiunte, dopo le parole "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica", le seguenti: "o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".

Importantissima, inoltre, la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell' art. 71 del Decreto Brunetta che recitava: "L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi".

**In pratica, le visite mediche di controllo torneranno a svolgersi nella fasce orarie tradizionali, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.**

Infine, viene abrogato il comma 5, che cosi' recitava: "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104"

**Vengono cosi' risolti anche i problemi delle penalizzazioni legate alla decurtazione delle retribuzioni accessorie derivanti dalle contrattazioni integrative.**

**QUESTA E' LA DEMOSTRAZIONE CHE I VIGILI DEL FUOCO DEVONO STARE  
AGGANCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA E CHE L' UNICO MODO PER AVERE  
CERTEZZA DI EQUIPARAZIONE "TOTALE" E' L' INSERIMENTO NEL COMPARTO  
SICUREZZA (ART.16 L.121/81) ALTRIMENTI OGNI VOLTA DOVREMBO SUDARE LE  
PENE DELL'INFERNO PER CHIEDERE CIO' CHE CI SPETTA**

**QUESTA E' LA DEMOSTRAZIONE CHE OCCORRE AZZERARE LE TESSERE DI QUEI  
SINDACATI DANNOSI CHE PREDICANO PER RAGIONI POLITICHE L' UGUAGLIANZA  
DEI VIGILI DEL FUOCO AL NORMALE PUBBLICO IMPIEGO  
ANZICHE' AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO**

**QUESTA E' LA DEMOSTRAZIONE DELLA FORZA E DELLA CAPARBIETA'  
DEL CONAPO E DEL SUO SEGRETARIO GENERALE**

**QUESTA E' LA DEMOSTRAZIONE CHE IL CONAPO E' L' UNICO SINDACATO  
AUTONOMO COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI  
E PER I VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI.**

**QUESTA E' LA DEMOSTRAZIONE CHE PIU' FORZA SI DA' AL CONAPO  
E PIU' SI AVVICINANO LE POSSIBILITA' DI OTTENERE RISULTATI CONCRETI**

Tutta la storia della conquista è visibile su internet all'indirizzo: <http://www.conapo.it/brunetta.htm>

**COLLEGA DAI FORZA AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO !  
IL 31/12/2009 MISURERANNO LA FORZA DEL CONAPO MEDIANTE LA CONTA DEL  
NUMERO DELLE ADESIONI - SOLO CON UNA GRANDE ADESIONE AL CONAPO E  
CON UN FIUME DI DIMISSIONI DALLE ALTRE SIGLE SINDACALI VI SARA' LA  
POSSIBILITA' DI CAMBIARE LE COSE NEL CORPO !**

**COLLEGA NON ATTENDERE, TI CHIEDIAMO DI DARCI LA POSSIBILITA' DI  
RAPPRESENTARE LA TUA VOCE, ALTRIMENTI DOVRANNO PASSARE ALTRI 2 ANNI  
AFFINCHE' IL CONAPO SIA AMMESSO ALLE TRATTATIVE !**